

REGOLAMENTO (CEE) N. 3092/92 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 1992

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti delle categorie 62, 84 e 96 (numeri d'ordine 40.0620, 40.0840 e 40.0960) originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato per il 1992 dal regolamento (CEE) n. 3587/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso per il 1992 per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non

appena raggiunti a livello comunitario detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti delle categorie 62, 84 e 96 (numeri d'ordine 40.0620, 40.0840 e 40.0960) originari della Cina il massimale è fissato rispettivamente a 13, 3 e 78 tonnellate; che in data 6 aprile 1992 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 31 ottobre 1992 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 per il 1992, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Cina:

Numero d'ordine	Categoria (unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0620	62 (tonnellate)	5606 00 91	Filati di ciniglia; filati spiralati (diversi dai filati metallizzati e dai filati di crine spiralati)
		5606 00 99	
		5804 10 11	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate: pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi
		5804 10 19	
		5804 10 90	
		5804 21 10	
		5804 21 90	
		5804 29 10	
		5804 29 90	
		5804 30 00	
		5807 10 10	Etichette, scudetti e simili, di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti
		5807 10 90	
		5808 10 00	Trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri, manufatti ornamentali analoghi, pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili
		5808 90 00	
		5810 10 10	Ricami in pezza, in strisce o in motivi
		5810 10 90	
		5810 91 10	
		5810 91 90	
		5810 92 10	
5810 92 90			
5810 99 10			
5810 99 90			

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 1. Questo regolamento è stato modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1509/92 (GU n. L 159 del 12. 6. 1992, pag. 1).